



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio

Catania, 31/07/2012

Prot. n. 68675

All. 1

*N.B. Nella risposta
vanno citati il numero
di protocollo della presente
e l'Area di provenienza*

Egr. dott. Giuseppe Caruso
Dirigente dell' Area della didattica

e p.c.

al Direttore generale

Oggetto: Decreto Rettorale

Si trasmette copia del decreto rettorale n. 2811 del 30.07.2012, con il quale è stato emanato il nuovo "Regolamento dei master".

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il dirigente
(avv. Rosanna Branciforte)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Prot. n. Generale		
30 LUG. 2012		
Prof. 68250	Tit. 1	Cl. 3
Reg. n. 2811		

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

IL RETTORE

- Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4957 del 28 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con D.R. n. 4455 del 24 ottobre e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009;
- visto il D.R. n. 6898 del 2.11.2010, con il quale è stato emanato il "Regolamento dei master";
- vista la delibera del 20.7.2012, con la quale il Senato accademico, previo il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ha approvato un nuovo testo di Regolamento dei master;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, è emanato il nuovo **Regolamento dei master**, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui al precedente art.1, il quale entrerà in vigore a partire dall'a.a. 2012-2013, ad eccezione del relativo art. 6, nella parte in cui si prevede che "*nel caso di master finanziati da enti esterni, il quadro economico può prevedere, nel rispetto della normativa in materia, specifici criteri di retribuzione, adeguatamente motivati, sui quali delibera espressamente il Consiglio di Amministrazione.*", che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Catania, 30 LUG. 2012

V.V.

IL RETTORE
Antonino Recca
Il Pro Rettore
Prof. M.L. Carrizza

REGOLAMENTO DEI MASTER

Articolo 1 Scopi del regolamento

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento didattico di Ateneo, il presente regolamento disciplina l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e la durata dei master universitari.

Articolo 2 Istituzione

Il master universitario è un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivo al conseguimento della laurea o della laurea magistrale.

I master universitari sono istituiti ed attivati, con apposita deliberazione degli organi competenti di Ateneo, su proposta di almeno una struttura didattica, anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

Entro il 28 febbraio, congiuntamente alla predisposizione del manifesto degli studi, le strutture didattiche definiscono le proprie proposte. Eventuali deroghe sono ammesse solo nel caso di iniziative legate ad eventuali finanziamenti da parte di enti e soggetti esterni.

Le proposte vengono sottoposte al Nucleo di valutazione che esprime parere sulla congruenza tra ordinamento dei corsi e obiettivi formativi e sulla loro fattibilità con particolare riferimento alla loro compatibilità con le altre attività programmate in termini di disponibilità di risorse umane, finanziarie e di strutture.

I master istituiti ed attivati in modalità interateneo sono disciplinati da apposite convenzioni, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

Articolo 3 Requisiti

La proposta di istituzione di un master universitario deve contenere una puntuale definizione dei seguenti elementi:

- obiettivi formativi;
- prospettive occupazionali;
- titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- numero massimo degli studenti che possono essere ammessi al corso;
- numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso non può essere attivato;
- modalità di ammissione al corso;
- modalità di svolgimento della selezione;
- articolazione delle attività formative;
- ordinamento didattico;
- numero di crediti relativi a ciascuna attività formativa e alla prova finale;
- durata e calendario di svolgimento delle attività didattiche;
- sede di svolgimento delle attività;
- modalità e tempi di svolgimento delle verifiche del profitto;
- modalità e tempi di svolgimento della prova finale per il conseguimento del titolo;
- eventuale numero di borse di studio disponibili;
- ipotesi di copertura con docenti universitari di almeno il 50% di tutte le attività didattiche o di almeno il 30% nel caso di master a forte contenuto professionalizzante;



- compatibilità del master con le altre attività didattiche programmate, in termini di disponibilità sia di docenti che di strutture;
- in caso di rinnovo, risultati conseguiti dalle precedenti edizioni del master, anche in termini occupazionali;
- in caso di master in modalità interateneo, bozza della convenzione relativa.

Il numero massimo di studenti che possono essere ammessi al corso non può essere maggiore di 30. Il numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso non può essere attivato non può essere minore di 10.

Eventuali deroghe a ciascuno di tali valori devono essere adeguatamente motivate.

Articolo 4 **Requisiti finanziari**

La proposta deve essere corredata da un quadro economico che deve, comunque, prevedere la copertura integrale delle spese previste per lo svolgimento del corso. Tale copertura può derivare:

- dall'ammontare delle tasse degli iscritti, al netto dell'importo spettante all'Ateneo;
- da eventuali contributi delle strutture didattiche proponenti;
- da eventuali contributi erogati da parte di esterni.

L'importo delle tasse di iscrizione al master non può essere inferiore all'ammontare massimo dell'importo fissato annualmente per l'iscrizione ai corsi di laurea.

Eventuali deroghe possono essere previste solo per i master che usufruiscono di adeguati finanziamenti esterni.

L'importo spettante all'Ateneo è fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione in misura non inferiore all'importo della tassa di iscrizione ai corsi di studio universitari determinata con decreto ministeriale.

Il versamento delle tasse di iscrizione è effettuato direttamente all'Ateneo, con le stesse modalità previste per l'iscrizione ai corsi di laurea.

L'ammontare delle tasse, al netto dell'importo spettante all'Ateneo, dell'importo della tassa sul diritto allo studio e della marca da bollo virtuale, nonché dell'importo delle spese per la docenza del corso, sarà nella disponibilità della struttura didattica proponente, che potrà utilizzarlo, oltre che per le spese di gestione del corso, per i propri fini istituzionali.

Unitamente al quadro economico relativo a ciascuna proposta, l'Amministrazione sottoporà all'attenzione del Nucleo di valutazione un quadro economico consuntivo di ciascuno dei master eventualmente attivati presso la medesima struttura didattica nei due anni accademici precedenti.

Articolo 5 **Comitato di gestione**

L'organizzazione didattica del master è affidata a un comitato di gestione, nominato dal consiglio della struttura didattica proponente, composto da almeno cinque docenti di ruolo dell'Ateneo, di cui uno con funzioni di presidente del comitato e coordinatore del corso.

La partecipazione al comitato di gestione e l'incarico di coordinatore del corso non dà luogo a compenso. Eventuale deroga può essere prevista solo nel caso di master finanziati da enti esterni.

Articolo 6 **Docenza**

Gli incarichi di docenza sono attribuiti dal consiglio della struttura didattica proponente, su proposta del comitato di gestione, nel rispetto di quanto previsto per i docenti dell'Ateneo dal regolamento didattico di Ateneo.

Gli incarichi di docenza sono attribuiti e retribuiti secondo le disposizioni regolamentari dell'Ateneo in materia di conferimento d'incarichi d'insegnamento nei corsi di studio.



Attività seminariali che complessivamente non superino le 8 ore possono essere attribuite per chiamata diretta unicamente a singole persone di alta qualificazione scientifica e/o professionale, secondo quanto previsto dal regolamento sugli incarichi di collaborazione di natura occasionale e/o coordinata e continuativa.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia, nel caso di master finanziati da enti esterni, il quadro economico può prevedere, nel rispetto della normativa in materia, specifici criteri di retribuzione, adeguatamente motivati, sui quali delibera espressamente il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di master finanziati dal Fondo Sociale Europeo, gli incarichi di docenza sono attribuiti e retribuiti secondo le disposizioni previste dalle norme comunitarie in sede di attuazione del PO/FSE.

Articolo 7 Bando

Il corso è istituito ed attivato con decreto rettorale.

Successivamente, viene emanato un bando che deve riportare:

- la denominazione, la durata del corso, il numero massimo di posti disponibili, il numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso non può essere attivato;
- l'ordinamento didattico;
- i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- i termini e le modalità di iscrizione;
- i tempi e le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'ammissione al corso;
- l'indicazione del coordinatore del corso e dei componenti del comitato di gestione;
- l'importo della tassa di iscrizione, comprensivo della tassa per il diritto allo studio e della marca da bollo virtuale.

Il bando è reso noto mediante pubblicazione all'Albo on-line - Albo ufficiale d'Ateneo, nonché con ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta utile.

Articolo 8 Titoli di ammissione

Per essere ammessi ad un master universitario di primo livello occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici di cui al D.M. 509/99 o al D.M. 270/04;
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99;
- diploma universitario;
- titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Comitato di gestione.

Per essere ammessi ad un master universitario di secondo livello occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea magistrale;
- laurea specialistica;
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99;
- titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Comitato di gestione.

Articolo 9 Attività didattiche

L'attività didattica si svolge, di norma, secondo il calendario di cui al regolamento didattico di Ateneo. La durata minima dei corsi è di un anno.

Per conseguire il master universitario lo studente deve acquisire almeno sessanta crediti.



I corsi sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, per un numero di ore non inferiore a 400.

Nel caso di attività svolte in teledidattica l'insieme di tali attività non può superare il 50% del monte ore previsto per le attività di cui al comma precedente.

A dette attività deve necessariamente aggiungersi, per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, un periodo di tirocinio funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi, per un numero di ore non inferiore a 300.

L'insieme delle attività didattiche, comprensive del tempo riservato allo studio ed alla preparazione individuale, deve prevedere un impegno complessivo di 1500 ore/anno. Le attività didattiche devono essere, di norma, distribuite nell'arco dell'intero anno in modo da garantire un efficace apprendimento.

La frequenza è, di norma, obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza alle varie attività del corso non inferiore all'80% della durata delle singole attività. Eventuali previsioni diverse devono essere espressamente indicate nel bando e ampiamente motivate nella proposta di istituzione.

Articolo 10 Esami di profitto

Il conseguimento dei crediti relativi alle singole attività formative è subordinato al superamento di esami o altre forme di verifica del profitto, secondo modalità espressamente indicate nel bando.

Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una prova finale le cui modalità di svolgimento sono espressamente indicate nel bando.

Gli esami relativi alle singole attività formative e la prova finale danno luogo a votazioni, espresse rispettivamente in trentesimi e centodecimi.

Le commissioni di esame sono nominate dal direttore del dipartimento (o dal presidente della struttura didattica speciale), su proposta del coordinatore del corso.

La commissione giudicatrice della prova finale è composta da cinque docenti del corso.

Articolo 11 Rilascio del titolo

Il titolo è rilasciato dal Rettore.

Articolo 12 Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento didattico di Ateneo.

